

■ **CONCORSO** (scad. 10 febbraio 2011)

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; dei familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.

(GU n. 3 del 11-1-2011)

IL SEGRETARIATO GENERALE

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e, in particolare, l'art. 4, come modificato dall'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che amplia l'ambito dei destinatari della norma agli orfani e ai figli delle vittime della criminalita' organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti, e dall'art. 3, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n.13, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che estende l'ambito dei benefici delle borse di studio agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' alle vittime del dovere e loro superstiti che frequentino oltre che le scuole secondarie di secondo grado e i corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite, anche le scuole primarie e secondarie di primo grado;

Visto altresì l'art. 5, della legge 23 novembre 1998, n. 407;

Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2004, n.68, recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 2006, n. 243, recante Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che aggiunge all'art. 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1-bis, estendendo l'applicazione delle disposizioni della presente legge anche ai familiari del disastro aereo di Ustica, nonche' ai familiari delle vittime e ai superstiti della banda della Uno bianca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del dovere, nonche' dei loro superstiti;

Considerato che gli articoli 3 e 4 del regolamento n. 58/2009 dispongono che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che le relative graduatorie vengono approvate da un'apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. E' indetto un concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui all'art. 4, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'art. 82, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive o modificazioni; dei familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.

2. Per l'anno scolastico 2009/2010 sono da assegnare:

a) trecento borse di studio dell'importo di 400 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado;

b) trecento borse di studio dell'importo di 800 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, e' riservata ai soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 2

1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1, comma 2 sono gli studenti che:

a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o il diploma di scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell'anno scolastico di riferimento.

b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.

2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1, comma 3.

3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 3

1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi - via dell'Impresa n. 91 - 00187 Roma.

2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno scolastico 2009/2010, devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; la data di presentazione sara' quella risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di partenza.

4. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, dall'esercente la potesta' di genitori o dal tutore - con allegata fotocopia di un valido documento di identita', dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate:

specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima;

attestazione, per lo studente, della qualita' di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalita' organizzata ovvero di vittima o superstita di vittima del dovere;

indicazione del corso di studi frequentato nell'anno scolastico per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile per la valutazione del merito scolastico nell'anno di riferimento -voti riportati ed eventuale titolo di studio conseguito nell'anno scolastico di riferimento e votazione, sede indirizzo ed eventuale recapito telefonico dell'Istituto scolastico;

indicazione della qualita' di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente art. 1, comma 3;

dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la

veridicità' di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente - a norma dell'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme al modello allegato al bando, attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini IRPEF, nell'anno solare immediatamente precedente all'anno di presentazione della domanda, o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va sommato il reddito delle attività finanziarie del nucleo familiare medesimo.

Art. 4

1. La Commissione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige la graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:

- a) per la gravità del danno da 5 a 10 punti;
- b) per il reddito da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso;
- c) per il merito scolastico da 1 a 3 punti, in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore.

2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b) e distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui all'art. 1 comma 3.

3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni, dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda prevista dal presente bando.

Roma, 3 novembre 2010

Il segretario generale: Strano

Parte di provvedimento in formato grafico

Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente.

Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge 445/2000 ai fini dell'«istruttoria» è utile allegare le seguenti certificazioni:

- copia del decreto di riconoscimento della qualità di vittima;
- copia del decreto di accertamento della percentuale del danno;
- copia del verbale di accertamento di disabilità ai sensi della legge n. 104/1992, e successive modificazioni;
- copia della certificazione scolastica (pagella o diploma);
- copia della certificazione, dell'Istituto di istruzione attestante la frequenza nell'anno scolastico 2010/2011.